

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE

"CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO".

L'anno 2008, il mese di luglio, il giorno 11, presso la sede dell' Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in sede di contrattazione integrativa regionale tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, di cui alla Delegazione di parte pubblica

ed

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali regionali, di cui in calce al presente contratto viene sottoscritto il Contratto integrativo regionale di cui in epigrafe.

LE PARTI

Vista la L.300/1970

Visto il D.L.vo 30.3.2001 n. 165;

Visto l'art. 3. del D.P.R. 23.8.1988 n. 395 di recepimento dell'Accordo intercompartimentale di cui all'art 12 Legge-quadro 29.3.1983 n. 93;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto "Scuola" sottoscritto in data 29.11.2007;

SOTTOSCRIVONO

il presente Contratto integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 4 lett. a del CCNL Comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007 di cui in epigrafe.

ARTICOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1) Hanno titolo a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, nel limite del monte-ore a fianco indicato, le seguenti categorie di personale appartenente alle qualifiche del personale docente dei vari ordini e gradi di istruzione, educativo ed amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA);
 - A) Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno (150 ore annue) o in part-time (in questo ultimo caso, il monte dei permessi retribuiti è determinato in misura proporzionale alla prestazione lavorativa);
 - B) Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto (150 ore annue);
 - C) Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche (125 ore).
- 2) Non hanno titolo a beneficiare dei permessi in parola le seguenti categorie di personale:
 - A) Personale con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nominato su uno spezzone-cattedra/posto inferiore alla metà dell'orario cattedra/posto;
 - B) Personale con contratto di lavoro tempo determinato per supplenza temporanea.
- 3) Il personale di cui alle lett. B) e C) del precedente comma 1 è ammesso, nell'ordine, al beneficio subordinatamente alla disponibilità di posto, nei limiti dei contingenti di cui al successivo art. 3, dopo aver soddisfatto le domande del personale di cui alla precedente lett. A).

ARTICOLO 2

FINALITÀ' DEI PERMESSI

- 1) I permessi straordinari retribuiti sono concessi per la frequenza di corsi di riconversione professionale o abilitanti organizzati dal MIUR, corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari (compresi SSIS, Cobaslid e sostegno), di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali o paritarie e per la durata legale dei corsi stessi.
- 2) Per i corsi universitari i permessi retribuiti possono essere concessi per un periodo pari alla durata legale del corso di laurea.

ARTICOLO 3

CONTINGENTE PROVINCIALE E MODALITÀ DI RIPARTO

- 1) Il numero dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale di fatto (per gli IRC dotazione organica diocesana) annualmente stabilita per ciascuna categoria di personale, con arrotondamento, in caso di frazione decimale, all'unità superiore. Il contingente complessivo viene diviso, proporzionalmente sulla base delle rispettive consistenze organiche, fra il personale docente - distintamente per ciascun ordine e grado di istruzione - e personale amministrativo, tecnico, ausiliario, considerato, quest'ultimo, complessivamente senza distinzione di profilo professionale.
- 2) Per il personale educativo, la relativa dotazione organica viene sommata a quella del personale della scuola primaria ai fini della determinazione di un unico contingente.
- 3) Il Dirigente del USP competente determina, con proprio atto formale, da affiggere all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale entro il 31 agosto sulla base di quanto precede, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili. Detto provvedimento viene trasmesso alle Istituzioni scolastiche della Provincia.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Le domande vanno presentate, per il tramite dell'Istituzione scolastica di servizio, all' Ufficio scolastico provinciale competente, ovvero direttamente presso il USP, ovvero tramite servizio postale con raccomandata A.R., entro il termine perentorio **del 15 ottobre di ciascun anno**. Ai fini della tempestività della domanda si considera, rispettivamente, la data di acquisizione al protocollo della stessa da parte della Istituzione scolastica, la data di acquisizione al protocollo da parte dell'USP e la data di spedizione della raccomandata.
- 2) Qualora la domanda di iscrizione ad un corso a numero chiuso, di cui al successivo art. 6, sia subordinata al superamento di una prova selettiva e tale procedura si concluda oltre il termine di scadenza della domanda di cui al precedente comma 1, il personale è tenuto, qualora intenda beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, a produrre egualmente domanda entro il detto termine, dichiarando, oltre a quanto previsto dal successivo art. 5, il corso a cui intende iscriversi, la data e sede di effettuazione della prova selettiva, l'Ente che gestisce l'effettuazione di detta prova.
- 3) Il personale in questione viene ammesso con riserva nella relativa graduatoria ed è tenuto a dare comunicazione, secondo le medesime modalità di cui al precedente comma 1, del perfezionamento della iscrizione al corso, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine del 5 novembre di ciascun anno.
- 4) L'ammissione con riserva non dà diritto a beneficiare dei permessi retribuiti. Essi possono essere utilizzati solo dopo il formale scioglimento della riserva da parte del competente Ufficio.
- 5) Le Istituzioni scolastiche provvederanno alla trasmissione, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, delle domande all'Ufficio scolastico provinciale, unitamente ad una nota di accompagnamento con l'indicazione dei nominativi del personale, distinto per qualifica, che ha presentato istanza di concessione dei permessi in parola.
- 6) Qualora la stipula del contratto di lavoro che consente l'ammissione a fruire dei permessi avvenga successivamente alla data del 15 ottobre l'interessato può presentare la domanda entro 7 giorni dalla stipula. I permessi saranno attribuiti sulla base della residua disponibilità.

ARTICOLO 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Nella domanda, redatta in carta semplice o nel modulo allegato al contratto, l'interessato, oltre alla esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve dichiarare:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
 - b) qualifica e sede di servizio;
 - c) regolare iscrizione al corso di studio prescelto con l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'Ente che organizza i corsi;
 - d) tipo di corso e relativa durata;
 - e) calendarizzazione per quanto possibile dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno scolastico in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sedi di sostenimento degli esami;
 - f) anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera;
 - g) se nell'anno precedente ha beneficiato del permesso per il diritto allo studio per la frequenza al medesimo corso per il quale si chiede il beneficio.
- 2) La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'interessato.

- 3) Si applicano le disposizioni vigenti in materia di regolarizzazione delle domande parzialmente incomplete o contenenti errori materiali, purché le stesse siano prodotte entro il termine sopraindicato.
- 4) Per la presentazione della domanda da parte degli interessati trovano piena applicazione le disposizioni in materia di autocertificazione (art. 48 DPR n. 445/2000) e di dichiarazioni non veritiere (art.71 DPRn. 445/2000).
- 5) Il Dirigente del USP effettua, secondo quanto disposto dal su richiamato art. 71, controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, con le conseguenze, in caso di dichiarazioni non veritiere, di quanto previsto agli artt. 75 e 76 DPR n.445/2000 (Decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sanzioni penali).

ARTICOLO 6

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 1) Il Dirigente del USP, ricevute le domande, predispone, qualora le stesse siano in numero eccedente rispetto a quello determinato secondo il predetto art. 3, entro il 5 novembre di ciascun anno, per ciascuna categoria di personale (docente, educativo e ATA) e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente art. 1, una graduatoria dei richiedenti secondo l'ordine di priorità che segue:
 - a) Corsi di riconversione professionale o abilitanti all'insegnamento, corsi SSIS, Cobaslid e sostegno;
 - b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio nell'ambito del sistema pubblico di istruzione, nonché di titolo di studio di livello universitario (Laurea);
 - c) Scuola di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari post-laurea;
 - d) Master universitari di primo o secondo livello;
- 2) Sulla base dell'ordine che precede, verrà ammesso al beneficio con priorità:
 - A) il personale già ammesso al beneficio in anni precedenti che abbia usufruito dei permessi e che debba proseguire gli studi intrapresi, con precedenza per coloro che si trovino all'interno della durata del corso legale;
 - B) il personale appartenente a classi di concorso, ruolo o profili in esubero a livello provinciale;
- 3) A parità di ogni altra condizione la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, dalla più giovane età.
- 4) I permessi vengono concessi fino alla concorrenza del contingente determinato.
- 5) La graduatoria degli aspiranti viene pubblicata all'albo dell'USP, previo avviso alle Istituzioni scolastiche della Provincia.
- 6) Da tale data decorrono i termini per eventuali impugnazioni, in sede giudiziaria, della graduatoria medesima da parte di chi vi abbia interesse.
- 7) Il ricorso è prodotto al Giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 65 del D.L.vo 30.3.2001 n. 165, entro il termine prescrizione previsto per legge.

ARTICOLO 7

ULTERIORE RIPARTIZIONE

- 1) Fermi restando i contingenti come sopra determinati, qualora, per il personale docente ed educativo il numero delle istanze presentate per un determinato ordine o grado di studi risulti superiore rispetto al numero dei permessi concedibili, si procede alla compensazione se risultino capienze rispetto ad altri contingenti.
- 2) Non si effettua alcuna compensazione tra personale ATA e personale docente.

ARTICOLO 8

DURATA E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI.

- 1) I permessi retribuiti sono erogati dal Dirigente scolastico entro il limite massimo di ore stabilito dall'USP, per ciascuna categoria di personale, di cui al precedente art. 1, per le finalità di cui al precedente art. 2, nonché per il sostenimento dei relativi esami e della tesi di laurea.
- 2) Il tempo necessario per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso o in cui si deve sostenere l'esame o la tesi viene conteggiato ai fini del computo dei permessi retribuiti goduti.

- 3) I permessi retribuiti possono essere utilizzati dal 5 novembre di ciascun anno scolastico per i 12 mesi successivi.
- 4) per il personale a tempo determinato la disposizione di cui al comma precedente mantiene la sua validità se ancora in possesso del requisito di cui all'articolo 1 del presente contratto.
- 5) Il personale compreso negli elenchi deve, con congruo anticipo (di norma almeno 5 giorni prima della fruizione), comunicare al Dirigente scolastico della sede di servizio il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza o degli esami, eventualmente comprensiva del tempo necessario per gli spostamenti dalla sede di servizio a quella del corso e viceversa.
- 6) Chi, avendo acquisito il diritto ai permessi retribuiti per un ordine scolastico, dovesse nel corso dell'anno ottenere il passaggio di ruolo, conserva il diritto ai permessi. Il personale che beneficia dei permessi (in particolare quello amministrativo, tecnico, ausiliario) ha titolo ad ottenere, nell'ambito di applicazione delle norme contrattuali contenute nel CCNL del 29/11/2007 e compatibilmente con le esigenze dell'Istituzione scolastica, una maggiore flessibilità dei turni di lavoro al fine di agevolare la frequenza dei corsi.

ARTICOLO 9

ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI

1) La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

- a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero per cui si è obbligati;
- b) permessi giornalieri - utilizzando l'intero orario per cui si è obbligati.

ARTICOLO 10

SOSTITUZIONI

- 1) Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, il Dirigente scolastico individua prioritariamente idonee misure organizzative al fine di sopporre alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio (cambio turni, riassetto dell'orario, ecc.) nel rispetto delle norme previste in materia di orario di lavoro dal CCNL del 29.11.2007 e del contratto integrativo di istituto in materia di criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario eventualmente sottoscritto.
- 2) Qualora tali adeguamenti non siano possibili, il Dirigente scolastico procede alla sostituzione del personale assente utilizzando il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, attraverso la stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo strettamente necessario, secondo le disposizioni vigenti in proposito.

ARTICOLO 11

GIUSTIFICAZIONE DEI PERMESSI

- 1) La frequenza ai corsi, nei casi in cui è prevista la registrazione della presenza attraverso l'apposizione firma o altro o il sostenimento degli esami, può essere dichiarata, in luogo della relativa attestazione, dall'interessato avvalendosi della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art 47 D.P.R. n.445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38 del medesimo Testo Unico; tale dichiarazione va resa alla Istituzione scolastica subito dopo la fruizione dei permessi stessi.
- 2) Nei casi in cui per la frequenza ai corsi non sia prevista alcuna registrazione della presenza, poiché l'Amministrazione è impossibilitata ad effettuare i dovuti controlli, l'interessato è tenuto a presentare la relativa attestazione di frequenza rilasciata dalla struttura.
- 3) Qualora il personale ammesso al beneficio non rilasci la suddetta dichiarazione o l'attestazione per i permessi goduti, la mancata prestazione lavorativa è considerata assenza ingiustificata, con tutti gli effetti consequenziali, anche sul piano disciplinare.
- 4) Analogamente a quanto previsto dal precedente art.6, il Dirigente scolastico procede, con le modalità previste (accertamenti in forma scritta presso l'Ente cui il dipendente è iscritto per la frequenza dei corsi), ai necessari controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dipendente .

ARTICOLO 12

INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E AL PERSONALE

- 1) Entro il mese di novembre di ogni anno, l'Ufficio scolastico provinciale, acquisite le domande dei richiedente comunica alle Organizzazioni Sindacali Regionali e Provinciali i contingenti determinati, il numero delle istanze pervenute per le diverse qualifiche di personale e copia delle eventuali graduatorie di ammissione al beneficio, con l'indicazione del personale eventualmente escluso.

- 2) Il Dirigente del USP, altresì, garantisce la necessaria informazione a tutto il personale circa la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti. In particolare, così come previsto al precedente art. 3, il Dirigente del USP trasmette, con propria circolare, alle Istituzioni scolastiche il decreto di determinazione dei contingenti; queste ultime, a loro volta, provvedono a dare la più ampia e tempestiva informazione di detta circolare tra il personale in servizio nell'Istituzione scolastica.

ARTICOLO 13

VALIDITÀ DELL'ACCORDO

- 1) Il presente contratto integrativo regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.a , del CCNL del 29.11.2007, ha validità quadriennale.
- 2) Il presente contratto integrativo si intende stipulato dalla data di sottoscrizione tra i soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall'art. 47 del DL vo n 165/2001.
- 3) Il presente contratto integrativo, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza.
- 4) In caso di disdetta le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dal successivo contratto.

ARTICOLO 14

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

- 1) Limitatamente alla prima applicazione del presente contratto, le ore di permesso retribuito eventualmente non utilizzate a tutto il 31 agosto 2008 da parte del personale ammesso al beneficio per l'anno 2007/2008, possono essere utilizzate fino al 5 novembre 2008.
- 2) Per il personale a tempo determinato le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili nel caso in cui mantengono i requisiti di cui all'art. 1 del presente contratto.

ARTICOLO 15

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 1) Le parti si impegnano a rivedere il presente contratto integrativo nel caso dovessero intervenire nuove disposizioni di legge o contrattuali che vadano ad incidere sul contenuto.
- 2) Qualora insorgano controversie nell'interpretazione del presente contratto le parti si impegnano a richiesta unilaterale a definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, 11 luglio 2008

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Dott. Claudio Bacaloni

LA DELEGAZIONE SINDACALE:

FLC C.G.I.L. : Gianna Fracassi

C.I.S.L. - SCUOLA: Paolo Mazzoni

U.I.L.-SCUOLA: Fabrizio Settembrini

S.N.A.L.S-CONFSAL: Aldo Berti

GILDA UNAMS: Silvana Boccara

Al Dirigente del USP di _____
 (per il tramite dell'Istituzione scolastica di attuale servizio)

Oggetto	Permessi per il diritto allo studio – richiesta di fruizione –
	Contratto integrativo regionale Toscana del 11/07/2008 – Anno scolastico _____

__l__ sottoscritt__	(cognome)	(nome)
Nat__ a	(comune)	(provincia)
il		

In servizio presso	
In qualità di	

Con contratto a :

- tempo indeterminato a tempo pieno.
- tempo indeterminato a part-time con ore settimanali ____ su ____.
- tempo determinato fino al 31 agosto _____ .
- tempo determinato fino al 30 giugno _____ , con ore settimanali ____ su ____.

Premesso che:

è iscritt__ al seguente corso di studio	
organizzato da	
nella/nelle sede/sedi di	
della seguente durata legale	Dal _____ , al _____

--	--

Chiede

di poter fruire dei permessi in oggetto per poter frequentare il corso di cui sopra e per poter sostenere gli esami/prove previsti dal regolamento del corso medesimo ,

Con l'impegno a comunicare al Dirigente Scolastico, competente in ordine agli atti di specifica erogazione, ogni possibile variazione del calendario di massima di cui sopra.

A tale fine, dichiara di

- essere stat__ assunt__ nel ruolo di attuale appartenenza dal ____ / ____ / ____ ;
- aver svolto i seguenti servizi di ruolo e/o non di ruolo riconosciuti o riconoscibili ai fini della ricostruzione di carriera:

dal / al	C/o	In qualità di

· per il medesimo corso oggetto della presente, :

avere già beneficiato i permessi per il diritto allo studio nei seguenti anni:

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, e quindi di chiedere la conferma del beneficio;

non avere mai beneficiato dei permessi in parola.

data _____

firma _____